

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- accogliere le conclusioni formulate in primo grado dai ricorrenti nell'ambito del ricorso nella causa T-580/16;
- condannare il convenuto al pagamento di tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti ritengono che la sentenza impugnata sia viziata da svariati errori di diritto e da un travisamento dei fatti.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto e ha travisato i fatti nel respingere un'interpretazione autonoma e uniforme della nozione di spese scolastiche all'interno dell'ordinamento giuridico dell'Unione e nel far dipendere tale nozione dal suo significato nei diversi sistemi di insegnamento dei paesi di residenza di un funzionario, senza prendere in considerazione la natura delle spese e l'interesse dei figli.

Secondo la giurisprudenza della Corte, tanto dall'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, quanto dal principio della parità di trattamento discende che i termini di una disposizione del diritto dell'Unione non contenente alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata devono normalmente essere oggetto, nell'intera Unione, di un'interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e della finalità perseguita dalla normativa in questione (sentenza del 15 ottobre 2015, *Axa Belgium*, C-494/14, EU:C:2015:692).

Inoltre, la conclusione del Tribunale di cui al punto 47 della sentenza impugnata è incoerente e travisa la giurisprudenza in materia di concordanza tra il previo reclamo amministrativo e il ricorso.

I ricorrenti deducono inoltre che il Tribunale è venuto meno al suo obbligo di motivazione non pronunciandosi sulla violazione del principio della parità di trattamento e dell'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali, pur se erano stati invocati dinanzi ad esso.

Pertanto, secondo i ricorrenti, esaminando in modo troppo sommario le tre distinte censure dei ricorrenti, il Tribunale è giunto a conclusioni non giustificate né in diritto né in fatto.

**Impugnazione proposta il 17 luglio 2017 dalla Enercon GmbH avverso la sentenza del Tribunale
(Ottava Sezione) del 3 maggio 2017, causa T-36/16, Enercon/EUIPO**

(Causa C-433/17 P)

(2017/C 412/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Enercon GmbH (rappresentanti: R. Böhm, Rechtsanwalt, M. Silverleaf QC)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Gamesa Eólica, SL

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-36/16;
- annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-245/12;
- rinviare la causa dinanzi all'EUIPO affinché confermi la decisione della prima commissione di ricorso nel procedimento R 260/2011-1 e respinga la domanda della Gamesa volta alla cancellazione della registrazione di cui trattasi;
- condannare alle spese il ricorrente in primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nel procedimento d'impugnazione sostiene che la sentenza impugnata pronunciata nella causa T-36/16 viola l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e/o l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009⁽¹⁾ del Consiglio e che sono stati commessi vizi di procedura dinanzi al Tribunale. In proposito la ricorrente deduce i seguenti motivi:

1. Il Tribunale ha erroneamente concluso che la registrazione del marchio di cui trattasi non presenta il requisito del carattere distintivo intrinseco che ne consentirebbe la registrazione, in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009. Decidendo in tal senso, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.
2. Il primo errore di diritto è stato quello di considerare che la designazione del marchio nel modulo di domanda come marchio di colore determinava, in diritto, la natura del marchio e di conseguenza inficiava la valutazione del suo carattere distintivo intrinseco. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la designazione del marchio nel modulo di domanda come marchio di colore è effettuata principalmente per ragioni di praticità a livello amministrativo dell'EUIPO e non ha implicazioni giuridiche. Di conseguenza, nel determinare la natura del marchio di cui si chiede la registrazione, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto non solo della designazione del marchio nel modulo di domanda, ma di tutto il contenuto di tale modulo, in particolare della rappresentazione del marchio che vi compare. La rappresentazione del marchio nella domanda mostra un marchio figurativo con le particolari caratteristiche in esso illustrate.
3. Il Tribunale avrebbe anche dovuto tenere conto della forma del marchio come registrato, in particolare quella riprodotta nel certificato di registrazione rilasciato dall' EUIPO relativo alla registrazione del marchio. Il certificato di registrazione è il documento depositato che indica la forma del marchio registrato e il Tribunale avrebbe dovuto considerarlo determinante nello stabilire la natura di detto marchio. Il contenuto del certificato di registrazione, correttamente interpretato, indica con chiarezza che il marchio è stato registrato come marchio figurativo la cui forma è riprodotta nella domanda di registrazione. Non avendolo proceduto in tal senso, il Tribunale è incorso in un errore di diritto.
4. Il secondo errore di diritto e vizio della procedura è costituito dal diniego di ricevere le informazioni necessarie per capire il contenuto del certificato di registrazione del marchio di cui trattasi. Questo documento è la pubblicazione ST.60 dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale che stabilisce il significato dei codici INID utilizzati universalmente nei certificati di registrazione emessi dagli uffici della proprietà intellettuale, compreso l'EUIPO, per individuare la natura e il significato delle rispettive registrazioni. Il significato dei codici INID può essere determinato solo facendo riferimento alla pubblicazione ST.60 o a un documento di riferimento equivalente, e il contenuto dei certificati di registrazione può essere definito solo facendo riferimento al significato dei codici INID in essi rinvenibili. Il Tribunale ha erroneamente qualificato la fonte di queste informazioni come una prova e di conseguenza ha ingiustamente rifiutato di ricevere il documento o le informazioni in esso contenute, quando in realtà è un testo legale equivalente a un dizionario. Se il Tribunale avesse considerato gli strumenti interpretativi fornitigli, avrebbe concluso che il certificato di registrazione si riferisce a un marchio figurativo consistente nella raffigurazione che compare nel modulo di domanda. In precedenza, la prima commissione di ricorso dell'EUIPO aveva correttamente concluso che tale marchio presenta il requisito del carattere distintivo che ne consente la registrazione, e il Tribunale avrebbe dovuto statuire in tal senso.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu (Polonia) il 22 agosto 2017 — HR

(Causa C-512/17)

(2017/C 412/22)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu

Parti

Ricorrente: HR